

IVA

Fattura con scontrino emessa in modalità elettronica

di **Alessandro Bonuzzi**

La **fattura** emessa **successivamente allo scontrino**, su richiesta del cliente, da parte di un soggetto che svolge **attività di commercio al minuto**, deve avere formato **elettronico**. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la **Risposta n. 7** del 16 gennaio scorso.

In particolare, nell'interpello in questione l'istante ha chiesto se la **fattura a richiesta del cliente** (definita "**fattura con scontrino**") debba essere **necessariamente elettronica**, considerata:

- da una parte, la previsione contenuta [nell'articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), che, in determinate situazioni, consente di **non emettere fattura se non a richiesta del cliente** e,
- dall'altra, l'entrata in vigore dell'**obbligo di fatturazione elettronica** dal 1° gennaio 2019.

La **soluzione prospettata** dal contribuente andava nel senso di ritenere **non obbligatoria** l'emissione della fattura elettronica, *"in quanto la normativa e la prassi fiscale prevedono la possibilità di annotare la "fattura con scontrino non elettronica" nel registro dei corrispettivi con la dicitura "fattura emessa da numero a numero"» e, dunque, di poter emettere «la **fattura con scontrino non elettronica** al fine di evitare la duplicazione dell'Iva sulla specifica vendita certificata sia da fattura che da scontrino»*.

Non è però di questo avviso l'Agenzia delle entrate, a parere della quale rimangono validi i chiarimenti forniti in passato con la [circolare 97/1997](#).

Si ricorda che nel documento di prassi citato è stato precisato che:

- la fattura ha **funzione sostitutiva** dello scontrino oppure della ricevuta fiscale nei casi in cui ne è prescritta l'emissione; pertanto, è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell'ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la **fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all'ultimazione della prestazione**;
- l'operatore economico che intende avvalersi della **fatturazione differita** potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti simili innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata. In tal caso, l'ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita vanno **scorporati dal totale giornaliero**. Inoltre, in caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi

potranno essere tenuti **distinti** nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro **esclusione dalle liquidazioni periodiche**, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite.

La disciplina in materia di fattura elettronica **non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”**; proprio per questa ragione continuano a trovare applicazione le regole e i chiarimenti del passato riferiti alla fatturazione.

D'altro canto, le stesse **istruzioni** contenute nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A al **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, n. 89757**, prevedono che nelle ipotesi di **fatture elettroniche precedute da scontrino** debba essere compilato il blocco informativo **“AltriDatiGestionali”** con specifiche informazioni.

In conclusione, fermo restando le specifiche ipotesi di esonero o divieto, deve **escludersi** che la cosiddetta **“fattura con scontrino”** possa avere **forma analogica**, dovendo invece essere emessa in **formato xml**.



Master di specializzazione
**LABORATORIO DI ALTA FORMAZIONE
SUL TRANSFER PRICING**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)